

Delibera n. 164/2020

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo tariffario 2019-2022. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017. Modifica del punto 1, lettera c), della delibera n. 146/2020.

L’Autorità, nella sua riunione del 28 settembre 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l’articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 3 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che GEASAR ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 31/2020 del 12 febbraio 2020, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo tariffario 2019-2022. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017*”;
- VISTA** la nota del 30 aprile 2020 (prot. ART 6434/2020), con cui GEASAR ha inviato all’Autorità i verbali delle audizioni degli utenti tenutesi per via telematica il 18 marzo 2020 e il 6 aprile 2020 richiedendo, per le ragioni illustrate nella medesima nota, una proroga dei termini di conclusione del procedimento;
- VISTA** la delibera n. 98/2020 del 21 maggio 2020, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo tariffario 2019-2022. Sospensione dei termini di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 31/2020*”;

- VISTA** la delibera n. 146/2020 del 6 agosto 2020, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo tariffario 2019-2022. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.”* con la quale l’Autorità ha condizionato la conformità al Modello della proposta di GEASAR all’applicazione dei correttivi di cui al punto 1 del dispositivo, dettando altresì delle prescrizioni, di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo stesso;
- CONSIDERATO** che, come riportato nella citata delibera n. 146/2020, *“ai sensi del paragrafo 8.9, punto 2, del Modello, l’applicazione temporanea di eventuali contenute misure incrementative del WACC può essere valutata dall’Autorità unicamente a seguito di formale segnalazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in merito, nella specie non pervenuta”*;
- VISTA** la nota del 13 agosto 2020, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 11810/2020, con cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito: ENAC) ha ritenuto alcuni interventi suscettibili di riconoscimento del WACC incrementale, in quanto finalizzati alla crescita della capacità aeroportuale;
- VISTA** la nota del 10 settembre 2020, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 12821/2020, con cui GEASAR ha richiesto chiarimenti in merito all’applicazione del correttivo di cui al punto 1, lettera c), del dispositivo della citata delibera n. 146/2020;
- VISTO** il verbale dell’audizione di GEASAR in data 22 settembre 2020 e la relativa documentazione a corredo, assunto agli atti dell’Autorità al prot. 13518/2020;
- CONSIDERATO** che il punto 1 del paragrafo 8.9 del Modello prevede che *“L’Autorità valuta infatti che possano sussistere investimenti nello sviluppo ed ammodernamento di infrastrutture aeroportuali che possano comportare, per alcune società di gestione e per gli investitori privati, un rischio di costruzione e finanziario eccessivamente oneroso in particolare allorché imposto da disposizioni di legge per motivi di interesse generale, di pubblica sicurezza od ambientale”*;
- RITENUTO** che l’intervento denominato nel Piano quadriennale degli interventi 2019-2022 *“Prolungamento pista di volo – 2° stralcio Riqualifica infrastruttura esistente”*- codice 1.1.1, ancorché finanziato in gran parte con fondi pubblici, oltre ad avere l’evidente finalizzazione dello sviluppo della capacità aeroportuale, possa presentare, da un lato, un elevato rischio di costruzione dovuto alle maggiori complessità delle procedure autorizzative e, dall’altro, un significativo rischio finanziario attribuibile alla specificità dell’investimento stesso, rivolto ad ospitare una categoria di aeromobili (*wide body*) la cui domanda non è, allo stato, né prevedibile né certa;
- RITENUTO** che, per gli altri interventi segnalati da ENAC come possibili beneficiari di misure incrementative del WACC nella nota citata prot. ART 11810/2020 - codice 1.2.1 (ampliamento dei piazzali di sosta) e codice 2.2.1 (ampliamento e adeguamento aerostazione principale) -, non si ravvedono, anche su base comparativa rispetto agli altri aeroporti soggetti a regolazione, le caratteristiche di eccezionalità con riferimento allo sviluppo ed ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali, né

la correlata sussistenza, per la società di gestione e per gli investitori privati, di un rischio di costruzione e finanziario eccessivamente oneroso;

RITENUTO

pertanto, che sussistano i presupposti per l'applicazione della remunerazione incrementale del capitale investito netto all'intervento individuato, nella nota ENAC prot. 11810/2020, con il codice 1.1.1, limitatamente alla quota di capitale autofinanziata, utilizzando un tasso incrementale non superiore al 2%, e che non sussistano, invece, i presupposti per l'applicazione della remunerazione incrementale del capitale investito netto agli interventi individuati, nella citata nota ENAC, con i codici 1.2.1 e 2.2.1;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il punto 1, lettera c), della delibera n. 146/2020, deve intendersi modificato come segue:

la remunerazione incrementale del capitale investito netto deve essere applicata esclusivamente all'intervento denominato "*Prolungamento pista di volo – 2° stralcio Riqualifica infrastruttura esistente*"- codice 1.1.1, utilizzando un tasso incrementale non superiore al 2%;

2. la presente delibera è comunicata contestualmente a Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. ed al Comitato Utenti dell'Aeroporto "Olbia Costa Smeralda", a mezzo PEC.

Torino, 28 settembre 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)